



Avamprogetto

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 14 marzo 2008¹ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2–3^{bis}

² La rete di trazione ferroviaria (art. 14a cpv. 2 LAEI) sottostà alla LAEI, dal momento che l'obiettivo di quest'ultima è creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro. Si applicano in particolare gli articoli 4 capoverso 1 lettere a e b, 8, 9 e 11 LAEI.

³ Un convertitore di frequenza all'interno di una centrale a 50 Hz non è considerato consumatore finale per la quota di energia elettrica che la centrale a 50 Hz produce e contemporaneamente immette nella rete a 16,7 Hz in un'unità economica localizzata.

^{3bis} I punti di immissione e di prelievo della rete di trazione ferroviaria collegati con la rete di trasporto a 50 Hz sono considerati singolo punto di immissione o di prelievo.

Titolo prima dell'articolo 3

Capitolo 2: Sicurezza dell'approvvigionamento

Sezione 1: Allacciamento alla rete

Art. 3 Rubrica

Abrogata

¹ RS 734.71

*Titolo prima dell'articolo 4***Sezione 2: Servizio universale***Art. 4* Tariffe del servizio universale

¹ I gestori delle reti di distribuzione fissano le tariffe del servizio universale per ogni anno civile (anno tariffario).

² L'ammontare delle tariffe del servizio universale (art. 6 cpv. 5^{bis} lett. d LAEL) si basa sui costi dell'energia computabili. Per il loro calcolo si applicano i seguenti principi:

- a. ai fini del calcolo dei costi medi di produzione dell'energia elettrica proveniente da impianti propri e da prelievi effettuati in virtù di una partecipazione, è irrilevante se i quantitativi di elettricità prodotti sono venduti nell'ambito del servizio universale o attraverso un'altra modalità;
- b. nei contratti di acquisto sono considerati costi dell'energia computabili i costi medi di acquisto di tutti i contratti attribuiti al servizio universale ai sensi del capoverso 3;
- c. sono altresì considerati costi dell'energia computabili i costi di distribuzione e i costi amministrativi da attribuire al servizio universale;
- d. l'utile adeguato è calcolato applicando il tasso d'interesse calcolatorio secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 1° novembre 2017² sulla promozione dell'energia (OPEn) sulla base del capitale impiegato dal gestore della rete di distribuzione per la fornitura del servizio universale.

³ L'attribuzione dei contratti di acquisto (art. 6 cpv. 5^{bis} lett. b LAEL), necessaria ai fini della separazione dei costi d'acquisizione tra il servizio universale e il segmento di mercato dei consumatori finali che si avvalgono del proprio accesso alla rete, deve essere indicata, con effetto per l'anno tariffario successivo, nella contabilità per unità finali d'imputazione alla fine dell'anno civile.

Art. 4a Quote minime di elettricità generata da energie rinnovabili

¹ I gestori delle reti di distribuzione vendono nel servizio universale, per ogni anno tariffario, almeno il 50 per cento della loro produzione propria ampliata (art. 4 cpv. 1 lett. c^{bis} LAEL) generata da energie rinnovabili in Svizzera. Se almeno l'80 per cento dell'energia elettrica venduta nel servizio universale proviene da questa produzione propria ampliata, possono anche non raggiungere tale quota minima.

² I gestori delle reti di distribuzione stabiliscono nella contabilità per unità finali d'imputazione la percentuale di cui al capoverso 1 al 31 agosto dell'anno con effetto per l'anno tariffario successivo (art. 6 cpv. 4 secondo periodo LAEL).

³ Almeno il 20 per cento dell'energia elettrica necessaria per il servizio universale deve provenire da energie rinnovabili prodotte in impianti in Svizzera. Se questa quota minima non è già stata raggiunta attraverso la vendita della produzione propria ampliata nell'ambito del servizio universale secondo il capoverso 1 e pertanto, per

² RS 730.03

raggiungere tale quota minima, i gestori delle reti di distribuzione stipulano contratti di acquisto, la durata di questi ultimi non può essere inferiore a tre anni.

⁴ Per dimostrare il rispetto delle quote minime, i gestori delle reti di distribuzione presentano alla ElCom, su richiesta, le relative partecipazioni e i relativi contratti di acquisto a medio e lungo termine.

Art. 4b Prodotto elettrico standard

¹ Nell'etichettatura dell'elettricità per i consumatori finali riforniti con il prodotto elettrico standard (art. 6 cpv. 2^{bis} LAEl), i gestori delle reti di distribuzione presentano per almeno il 75 per cento dell'energia elettrica fornita garanzie di origine attestanti l'origine nazionale e rinnovabile dell'energia elettrica.

² I gestori delle reti di distribuzione utilizzano in via prioritaria le garanzie di origine rilasciate loro per la produzione di energia elettrica nei propri impianti o nell'ambito di acquisti vincolati a partecipazioni.

Art. 4c Tutela dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato

¹ I gestori delle reti di distribuzione si tutelano dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato, garantendo entro il 31 agosto di ogni anno la disponibilità di una determinata quota dell'elettricità di cui necessitano nei successivi anni tariffari per il servizio universale proveniente dalla produzione propria ampliata e dai contratti di acquisto.

² La quota da garantire ammonta:

- a. per l'anno tariffario successivo: ad almeno il 75 per cento;
- b. per il secondo anno tariffario successivo: ad almeno il 50 per cento;
- c. per il terzo anno tariffario successivo: ad almeno il 25 per cento.

³ La quantità di elettricità da garantire è calcolata in base al quantitativo medio di elettricità venduto nel servizio universale negli ultimi tre anni contabili. Per l'anno tariffario successivo (cpv. 2 lett. a) possono essere presi in considerazione anche valori previsionali se si prospetta una variazione sostanziale del quantitativo di energia elettrica necessario per il servizio universale.

⁴ Se per garantire l'elettricità necessaria vengono stipulati contratti di acquisto, questi ultimi devono essere conclusi in modo scaglionato nel tempo.

⁵ I gestori delle reti di distribuzione riferiscono annualmente alla ElCom in merito al rispetto delle disposizioni a tutela dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato.

Art. 4d Costi delle misure volte a migliorare l'efficienza energetica

¹ I gestori delle reti di distribuzione possono addossare ai consumatori finali in regime di servizio universale i costi derivanti dal raggiungimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica (art. 9a^{bis} LAEl e art. 46b LENE) soltanto proporzionalmente (art. 6 cpv. 5^{ter} LAEl). Tale quota è determinata in funzione dei quantitativi di energia elettrica venduti dal gestore della rete di distribuzione nel servizio universale, da un

lato, e nel segmento di mercato dei consumatori finali che si avvalgono del proprio accesso alla rete, dall'altro.

² I gestori delle reti di distribuzione possono includere nelle tariffe del servizio universale la quota dei costi calcolata secondo il capoverso 1 soltanto se tali costi sono adeguati. I costi sono adeguati se risultano da un'acquisizione trasparente, non discriminatoria e orientata al mercato oppure se, nel caso di provvedimenti attuati direttamente dai gestori delle reti di distribuzione, se calcolati nelle tariffe del servizio universale al massimo alle tariffe di mercato.

Art. 4e Comunicazione di variazioni delle tariffe del servizio universale

¹ I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a motivare ai consumatori finali con servizio universale ogni aumento o diminuzione delle tariffe del servizio universale. Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei costi che comportano l'aumento o la riduzione delle tariffe.

² I gestori delle reti di distribuzione notificano alla ElCom, al più tardi entro il 31 agosto, gli aumenti delle tariffe del servizio universale, indicando le motivazioni comunicate ai consumatori finali.

Art. 4f

Ex art. 4d

Art. 5

Abrogato

Titolo prima dell'articolo 5a

Sezione 3: Sviluppo delle reti

Art. 6a cpv. 2

² I piani pluriennali delle reti di distribuzione con una tensione nominale superiore a 36 kV sono redatti dai gestori di rete entro dodici mesi dall'approvazione dell'ultimo scenario di riferimento da parte del Consiglio federale.

Titolo prima dell'articolo 7

Capitolo 3: Utilizzazione della rete

Sezione 1: Conto dei costi e fatturazione

Art. 7 cpv. 3 lett. f e h

³ Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare:

- f. i costi per la metrologia e l'informazione, segnatamente i costi d'esercizio e i costi calcolatori del capitale relativi agli impianti necessari per la metrologia;
- h. i costi per i potenziamenti della rete secondo l'articolo 15b LAEI;

Art. 7a Fatturazione

¹ *Ex art. 9*

² I costi per l'utilizzo della piattaforma dei dati devono essere indicati separatamente nella fattura.

Inserire titolo prima dell'art. 7b

Sezione 1a: Obblighi di informazione

Art. 7b

¹ I gestori di rete pubblicano entro il 31 agosto attraverso un unico indirizzo Internet liberamente accessibile le informazioni di cui all'articolo 12 capoverso 1 LAEI nonché tutti i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.

² Comunicano nella fattura ai consumatori finali:

- a. l'andamento del consumo di energia elettrica rispetto all'anno precedente;
- b. il consumo medio e la fascia di consumo dei consumatori finali del gruppo di clienti a cui appartengono;
- c. le possibilità per individuare potenziali di risparmio.

³ Possono trasmettere le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 anche attraverso un'altra modalità.

Sezione 1b: Metrologia

Art. 8 Tariffe di misurazione

¹ I gestori di rete fissano le tariffe di misurazione per ogni anno civile (anno tariffario).

² Per l'impiego di sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, i produttori e i gestori di impianti di stoccaggio si applicano le seguenti tariffe massime per ogni punto di misurazione:

- a. per i livelli di tensione inferiori a 1 kV (livello di bassa tensione):
 - 1. fino a una potenza allacciata massima di 100 ampere: al massimo 6.– franchi al mese o al massimo 6.50 franchi al mese in caso di partecipazione a una comunità locale di energia elettrica,
 - 2. a partire da una potenza allacciata di 100 ampere («misurazione semi-indiretta»): al massimo 12.– franchi al mese;
- b. per i livelli di tensione compresi tra 1 kV e 36 kV (livello di media tensione): al massimo 42.– franchi al mese.

³ I costi sostenuti dai gestori delle reti di distribuzione per l'utilizzo della piattaforma dei dati secondo l'articolo 17*i* capoverso 3 LAEl non concorrono alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe.

Art. 8a Costi d'esercizio computabili

¹ Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni in relazione diretta con la metrologia. Tra questi si annoverano in particolare:

- a. i costi per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli strumenti di misurazione;
- b. i costi per rilevamento, il trattamento e la trasmissione dei dati di misurazione;
- c. i costi sostenuti secondo l'articolo 17*i* capoverso 3 LAEl per l'utilizzo della piattaforma dei dati;
- d. i costi amministrativi attribuibili alle misurazioni.

² I gestori di rete fissano direttive trasparenti, unitarie e non discriminatorie per la determinazione dei costi d'esercizio.

Art. 8a^{bis} Costi del capitale computabili

¹ I costi del capitale sono calcolati a partire dai costi di acquisto e di costruzione. Sono computabili come costi del capitale, al massimo:

- a. gli ammortamenti calcolatori;
- b. gli interessi calcolatori sui beni patrimoniali necessari per la metrologia.

² Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero.

³ Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sono applicabili le regole seguenti:

- a. sono computabili quali beni patrimoniali necessari alla metrologia, al massimo:
 1. i valori residui contabili di acquisto e di costruzione degli impianti necessari alla metrologia risultanti alla fine dell'anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2, e
 2. il capitale netto d'esercizio necessario alla metrologia;
- b. il tasso d'interesse calcolatorio corrisponde al tasso dei costi medi del capitale investito secondo l'allegato 1.

⁴ I gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti necessari alle misurazioni.

Art. 8a^{ter} Disposizioni particolari relative ai costi di misurazione computabili

¹ *Ex art. 8a cpv. 2^{bis}*

² *Ex art. 8a cpv. 3^{ter}*

³ Per verificare i costi di misurazione computabili, i gestori di rete indicano nel conto dei costi il numero dei punti di misurazione del proprio comprensorio, specificando il numero dei punti di misurazione in cui si utilizzano sistemi di misurazione intelligenti.

Art. 8a^{quater} Differenze di copertura nell'ambito dei costi di misurazione

¹ Se la somma del corrispettivo che il gestore di rete ha riscosso per la metrologia nel corso di un anno tariffario non corrisponde ai costi di misurazione computabili (differenza di copertura), esso compensa tale differenza entro i tre anni tariffari successivi. In caso di copertura insufficiente, può rinunciare alla compensazione.

² In casi giustificati, la ElCom può estendere il periodo entro il quale compensare una differenza di copertura.

³ Il tasso di interesse che il gestore della rete di distribuzione applica al consumatore finale corrisponde:

- a. in caso di copertura insufficiente: al massimo al costo del capitale di terzi conformemente all'allegato 1;
- b. in caso di copertura in eccesso: almeno al costo del capitale di terzi conformemente all'allegato 1;

Inserire titolo prima dell'art. 8a^{quinquies}

Sezione 1c.: Sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti

Art. 8a^{quinquies} Sistemi di misurazione intelligenti

¹ *Ex art. 8a cpv. 1*

² *Ex art. 8a cpv. 1^{bis}*

³ *Ex art. 8a cpv. 2*

⁴ *Ex art. 8a cpv. 4*

⁵ Se un partecipante di un raggruppamento ai fini del consumo proprio o di una comunità locale di energia elettrica oppure un gestore di un impianto di stoccaggio chiede di essere dotato di un sistema di misurazione intelligente (art. 17a^{bis} cpv. 3 LAEI), il gestore di rete è tenuto a installarlo entro tre mesi. Nel caso dei raggruppamenti ai fini del consumo proprio, tale diritto riguarda tutti i punti di misurazione del raggruppamento.

Art. 8a^{sexies} Deroghe all'obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti

¹ *Ex art. 8a cpv. 3*

² *Ex art. 8a cpv. 3^{bis}*

Art. 8a^{septies} Installazione di contatori di elettricità supplementari

¹ Se ai sensi dell'articolo 17a^{bis} capoverso 7 il gestore di rete deve fare installare un contatore supplementare, se ne assume i costi effettivi, al massimo tuttavia:

- a. per i costi di installazione: 250.– franchi una tantum;
- b. per i costi connessi all'esercizio del contatore e tutti gli altri costi per un periodo massimo di dieci anni: 120.– franchi all'anno.

² I gestori di rete possono rimuovere a proprie spese i contatori supplementari installati dopo non meno di tre anni se è garantito il richiamo dei propri dati di misurazione.

Art. 8b cpv. 2

² Sulla base di un'analisi del bisogno di protezione effettuata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica.

Art. 8c

Abrogato

Art. 8d cpv. 1 lett. a e b e cpv. 2 lett. a

¹ Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi:

- a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la misurazione, il controllo e la regolazione, per l'impiego di sistemi tariffari, nonché per un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete, compreso nell'ambito dell'utilizzo della flessibilità, nonché per il bilanciamento e la pianificazione della rete;
- b. dati personali e dati di persone giuridiche in forma non pseudonimizzata, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e oltre: per la fatturazione della fornitura di energia, dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e della remunerazione per l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione per l'utilizzo della flessibilità.

² Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall'impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone:

- a. dati personali e dati di persone giuridiche in forma pseudonimizzata o adeguatamente aggregata: ai partecipanti di cui all'articolo 17f capoverso 1 LAEl;

*Titolo prima dell'articolo 8e***Sezione 3: Processi informativi e gestore della piattaforma dei dati***Art. 8e* Processi informativi

¹ I gestori di rete emanano direttive trasparenti e non discriminatorie per la metrologia e i processi informativi, in particolare sugli obblighi dei partecipanti, i tempi, la forma e la qualità dei dati da trasmettere nonché sullo scambio di dati attraverso la piattaforma centrale dei dati.

² La comunicazione dei dati necessaria a un approvvigionamento regolare di energia elettrica secondo l'articolo 17^f capoverso 1 LAEl riguarda tutti i dati necessari per:

- a. l'esercizio della rete;
- b. la gestione del bilancio;
- c. la fornitura di energia;
- d. l'imputazione dei costi;
- e. il calcolo dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete;
- f. le procedure di conteggio nell'ambito della LEne³ e dell'ordinanza del 1° novembre 2017⁴ sull'energia (OEn);
- g. la commercializzazione diretta;
- h. l'impiego di sistemi di controllo e di regolazione intelligenti;
- i. il cambiamento di fornitore; e
- j. la garanzia del diritto dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori di impianti di stoccaggio di cui all'articolo 8^h capoverso 5.

³ D'intesa con i consumatori finali o i produttori interessati, i gestori di rete forniscono ai responsabili dei gruppi di bilancio e ad altri soggetti coinvolti, su richiesta e dietro un indennizzo a copertura dei costi, dati e informazioni supplementari. Devono essere forniti tutti i dati rilevati negli ultimi cinque anni.

Art. 8f Costituzione del gestore della piattaforma dei dati

¹ La domanda di approvazione degli statuti del gestore della piattaforma contiene in particolare le informazioni e i documenti seguenti:

- a. una bozza degli statuti;
- b. l'indicazione dei costi non coperti del richiedente per la realizzazione della piattaforma;
- c. una pianificazione dei costi;
- d. un piano organizzativo e tecnico.

³ RS 730.0

⁴ RS 730.01

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana una decisione in merito alla domanda.

³ Esso stabilisce l'importo del rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione della piattaforma. A tal fine tiene conto dei costi non coperti e riconosce un interesse pari al costo del capitale di terzi secondo l'allegato 1.

⁴ Il gestore della piattaforma rimborsa al richiedente l'importo stabilito dal DATEC entro dieci anni dalla messa in servizio della stessa.

⁵ Il DATEC può subordinare l'approvazione degli statuti e il rimborso dei costi a oneri o condizioni. In particolare può prevedere che la piattaforma entri in servizio entro un determinato termine.

Art. 8g Organizzazione del gestore della piattaforma dei dati

¹ Nell'organo direttivo o amministrativo superiore del gestore della piattaforma gli interessi dei consumatori finali, dei gestori di rete e dei fornitori di servizi del settore elettrico sono rappresentati in modo paritetico per un terzo ciascuno.

² Il personale del gestore della piattaforma deve essere indipendente dai proprietari delle sue quote.

³ Le quote del gestore della piattaforma non possono essere quotate in borsa.

⁴ La maggior parte delle quote deve essere detenuta da persone che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera.

Art. 8h Compiti del gestore della piattaforma dei dati

¹ Il gestore della piattaforma centrale dei dati ne garantisce il funzionamento sicuro, performante ed efficiente.

² Esso garantisce la sicurezza dei dati. Per il trattamento dei dati delle persone giuridiche si applicano per analogia gli articoli 1–6 OPD.

³ Al fine di assicurare lo scambio di dati, il gestore della piattaforma salva i dati di base dei consumatori finali, dei produttori e dei gestori degli impianti di stoccaggio elencati nell'allegato 1a.

⁴ Il gestore della piattaforma crea i dati aggregati necessari per i processi di scambio dei dati e pubblica in Internet i seguenti dati di base e di misurazione anonimizzati per Comune e Cantone:

- a. i valori del profilo di carico di 15 minuti del consumo di elettricità giornaliero, mensile e annuale;
- b. i valori del profilo di carico di 15 minuti dell'immissione di elettricità giornaliera, mensile e annuale in base alla tecnologia di produzione;
- c. il numero di sistemi di misurazione intelligenti installati entro la fine dell'anno e la loro quota rispetto ai dispositivi di misurazione installati.

⁵ Il gestore della piattaforma consente ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio di scaricare i dati di base e di misurazione rilevati nel corso

degli ultimi cinque anni in un formato usuale a livello internazionale e di renderli accessibili a terzi tramite la piattaforma.

⁶ Il gestore della piattaforma analizza regolarmente la qualità dello scambio dei dati, in particolare il rispetto dei termini e la frequenza delle successive rettifiche dei dati. Esso pubblica l'analisi in forma anonimizzata.

⁷ Su richiesta, il gestore della piattaforma mette i dati a disposizione della ElCom e dell'UFE in forma non anonimizzata.

⁸ Il gestore della piattaforma garantisce inoltre che, qualora abbandoni l'attività o venga aperta una procedura di fallimento nei suoi confronti, i dati necessari all'esercizio della piattaforma siano trasmessi alla Confederazione.

Art. 8i Conto dei costi del gestore della piattaforma dei dati

¹ Il gestore della piattaforma allestisce un conto dei costi.

² Nel conto dei costi sono indicate separatamente tutte le voci necessarie al calcolo dei compensi secondo l'articolo 17i capoverso 3 LAEL, in particolare i costi del capitale e i costi d'esercizio della piattaforma.

³ Per costi d'esercizio si intendono i costi delle prestazioni in relazione diretta con l'esercizio della piattaforma. Tra questi si annoverano in particolare i costi per la manutenzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

⁴ Sono computabili come costi del capitale al massimo gli ammortamenti calcolatori e gli interessi calcolatori sui beni patrimoniali necessari all'esercizio della piattaforma.

⁵ Per il calcolo dei costi del capitale computabili si applica per analogia l'articolo 13 capoversi 2 e 3. I beni patrimoniali necessari all'esercizio della piattaforma sono remunerati al tasso di costo del capitale di terzi secondo l'allegato 1. Il gestore della piattaforma versa i proventi di questa remunerazione ai proprietari delle quote proporzionalmente ai conferimenti effettuati.

⁶ Oltre a ciò non vengono corrisposte prestazioni valutabili in denaro.

⁷ Il conto dei costi deve essere presentato ogni anno alla ElCom. La ElCom può prescrivere la forma del conto dei costi.

Art. 9 e 10

Abrogati

*Titolo prima dell'articolo 11***Sezione 3a: Accesso alla rete e corrispettivo per l'utilizzazione della rete**

Art. 13a Attribuzione dei costi per i provvedimenti adottati in caso di minaccia per l'esercizio sicuro della rete di trasporto

Non sono attribuibili ai costi della rete di trasporto i costi relativi a provvedimenti che rientrano tra i compiti ordinari di un gestore della rete di distribuzione secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a LAEL.

Art. 13a^{bis}, lett. b

Per costi computabili si intendono:

- b. i costi del capitale e i costi d'esercizio dei sistemi di controllo e di regolazione impiegati ai sensi dell'articolo 17c LAEL, compresa la remunerazione versata.

Art. 13e Potenziamenti della rete e delle linee di raccordo dovuti alla produzione: costi

¹ I potenziamenti al livello di trasformazione tra la rete a bassa e media tensione rientrano nell'articolo 15b capoverso 3 LAEL.

² La remunerazione forfetaria di cui all'articolo 15b capoverso 4 LAEL ammonta a 59 franchi per kW di nuova potenza di produzione installata.

³ Le remunerazioni per i potenziamenti delle linee di raccordo di cui all'articolo 15b capoverso 5 LAEL ammontano al massimo a 50 franchi per kW di nuova potenza di produzione installata.

⁴ I gestori delle reti di distribuzione detraggono dalle immobilizzazioni regolatorie le remunerazioni di cui all'articolo 15b capoversi 3 e 4 LAEL per i potenziamenti della rete.

Art. 13f Potenziamenti della rete e delle linee di raccordo dovuti alla produzione: compiti

¹ I gestori delle reti di distribuzione svolgono i seguenti compiti:

- a. ai fini dell'ottenimento delle remunerazioni forfetarie di cui all'articolo 13e capoverso 2 notificano annualmente alla società nazionale di rete per il proprio comprensorio:
 - 1. potenza, ubicazione e data di messa in esercizio dei nuovi impianti di produzione collegati,
 - 2. l'importo annuo degli investimenti effettivamente eseguiti per potenziamenti della rete a bassa tensione dovuti alla produzione e al consumo,
 - 3. la somma dei valori residui degli impianti nella rete a bassa tensione;
- b. presentano ogni anno alla società nazionale di rete le domande di remunerazione di cui all'articolo 13e capoverso 3 e restituiscono la remunerazione ai produttori;

- c. indicano ogni anno nel rapporto di gestione le remunerazioni ricevute e i potenziamenti di rete effettuati;
- d. elaborano basi unitarie per le remunerazioni di cui all'articolo 13e capoverso 3.

² La società nazionale di rete svolge i seguenti compiti:

- a. verifica in modo sommario le remunerazioni richieste di cui all'articolo 15b capoversi 4 e 5 LAEl e le versa ai gestori delle reti di distribuzione;
- b. riferisce annualmente alla ElCom e su richiesta all'UFE sui potenziamenti effettuati dai gestori delle reti di distribuzione, sui potenziamenti delle linee di raccordo e sulle remunerazioni versate.

³ La ElCom svolge i seguenti compiti:

- a. esamina e approva le domande di remunerazione secondo l'articolo 15b capoverso 3 LAEl;
- b. effettua controlli a campione sui potenziamenti per i quali sono state richieste e versate le remunerazioni di cui all'articolo 15b capoversi 4 e 5 LAEl;
- c. disciplina il trattamento nelle immobilizzazioni dei gestori di rete dei potenziamenti della rete remunerati di cui al capoverso 4.

Art. 15 cpv. 2 lett. b e 3

² Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la società nazionale di rete fattura, proporzionalmente all'energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi:

- b. i costi per i potenziamenti della rete di distribuzione e delle linee di raccordo secondo l'articolo 15b capoversi 3, 4 e 5 LAEl;

³ Ai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto e ai gestori di rete la società nazionale di rete fattura, in modo non discriminatorio e secondo una tariffa unitaria per la zona di regolazione Svizzera, i rimanenti costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici in base al seguente schema:

- a. al 10 per cento in base all'energia elettrica ricevuta dai consumatori finali allacciati direttamente e da tutti i consumatori finali allacciati alla rete del livello inferiore;
- b. al 90 per cento in base alla media annua della potenza massima mensile effettiva richiesta alla rete di trasporto da ogni consumatore finale allacciato direttamente e da ogni rete del livello inferiore.

Art. 16 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I costi computabili, i tributi e le prestazioni agli enti pubblici non fatturati individualmente nonché la partecipazione ad una rete del livello superiore sono attribuiti ai consumatori finali e ai gestori di rete allacciati direttamente alla rete in questione in base al seguente schema:

- a. al 10 per cento in base all'energia elettrica ricevuta dalla rete in questione:

1. dai consumatori finali allacciati direttamente alla rete, e
 2. dalle reti del livello di rete inferiore;
- b. al 90 per cento in base alla media annua della potenza massima mensile effettiva richiesta alla rete in questione da ogni consumatore finale allacciato direttamente alla rete e dalle reti del livello inferiore.

^{1bis} L'energia elettrica determinante ai fini dell'imputazione dei costi al livello di rete inferiore secondo il capoverso 1 lettera a numero 2 include anche i quantitativi di energia elettrica a cui è stata aumentata la tensione, nella misura in cui superano per quantità i flussi di energia elettrica in direzione opposta in un periodo di 15 minuti.

Art. 17 cpv. 2

² Per il calcolo della potenza massima mensile è determinante la potenza netta. Quest'ultima corrisponde alla potenza massima prelevata dal livello di rete superiore e calcolata contemporaneamente in tutti i punti di interconnessione.

Art. 18 Principi applicabili alle tariffe per l'utilizzazione della rete a tutti i livelli di rete

¹ I gestori di rete fissano le tariffe per l'utilizzazione della rete per ogni anno civile (anno tariffario).

² All'interno di un livello di tensione i consumatori finali con un profilo di acquisto simile costituiscono un gruppo di clienti, ognuno con tariffe per l'utilizzazione della rete unitarie.

³ I gestori di rete stabiliscono una tariffa standard per ogni gruppo di clienti e la designano come tale. Possono proporre ai consumatori finali altre tariffe.

⁴ Per la determinazione delle tariffe si applicano inoltre i seguenti principi:

- a. nei limiti dei principi tariffari previsti dalla legge (art. 14 cpv. 3 LAEl), i gestori di rete sono liberi di determinare le singole componenti tariffarie; sono fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 18a capoversi 2 e 4;
- b. sono ammesse tariffe per l'utilizzazione della rete che incentivano comportamenti al servizio della rete attraverso una struttura che varia almeno ogni ora sulla base di valori legati alla rete (tariffe dinamiche per l'utilizzazione della rete).

Art. 18a Tariffe per l'utilizzazione della rete del livello di bassa tensione

¹ Al livello di bassa tensione, per la formazione dei gruppi di clienti valgono i seguenti principi:

- a. i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l'anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh rientrano nel gruppo di clienti di base;
- b. costituiscono un gruppo di clienti a sé stante i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l'anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh ma non ancora dotati di un contatore di elettricità intelligente.

² Per la definizione della tariffa standard del gruppo di clienti di base i gestori di rete hanno a disposizione i tre seguenti modelli tariffari:

- a. tariffe con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) pari ad almeno il 70 per cento;
- b. tariffe dinamiche per l'utilizzazione della rete;
- c. tariffe con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) pari ad almeno il 50 per cento e una componente variabile di potenza (ct./kW) il cui ammontare si basa sul carico di rete.

³ L'ammontare della componente variabile di potenza secondo il capoverso 2 lettera c deve basarsi su fasce temporali stabilite secondo la stima del carico di rete previsto per l'intero anno tariffario.

⁴ Nel gruppo di clienti di base i consumatori finali con consumo proprio e i raggruppamenti ai fini del consumo proprio non devono complessivamente risultare svantaggiati rispetto agli altri consumatori finali.

⁵ Per i consumatori finali non ancora dotati di un sistema di misurazione intelligente tutte le tariffe devono includere una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) pari ad almeno il 70 per cento.

Art. 18b

Ex art. 18a

Art. 18c Esenzione dall'obbligo di versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete

L'esenzione dall'obbligo di versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14a cpv. 1 e 3 LAEl) comprende anche i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, la riserva di energia elettrica secondo la OREI⁵ e il supplemento rete secondo l'articolo 35 LEne.

Art. 18d Rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete

¹ L'ammontare del rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14a cpv. 4 LAEl) risulta dai seguenti fattori:

- a. la componente di lavoro media per l'anno tariffario (ct./kWh) della tariffa per l'utilizzazione della rete nel punto di misurazione;
- b. i costi proporzionali per le prestazioni di servizio relative al sistema, la riserva di energia elettrica secondo la OREI⁶ e il supplemento rete secondo l'articolo 35 LEne.

² Il corrispettivo riscosso sulla base delle restanti componenti tariffarie non è rimborsato.

⁵ RS 734.722

⁶ RS 734.722

³ I gestori di rete rimborsano l'importo corrispondente nell'ambito della fatturazione.

⁴ Mettono a disposizione un modulo standard digitale per la richiesta di rimborso.

Art. 18e Rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete per gli impianti per la trasformazione dell'energia elettrica

¹ I gestori di impianti per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici o combustibili sintetici di cui all'articolo 14a capoverso 4 lettera b LAEL devono dimostrare mediante garanzie di origine la quantità di elettricità rilevante ai fini del rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

² Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete di un impianto per la trasformazione di elettricità in idrogeno, gas sintetici, combustibili sintetici o carburanti sintetici di cui all'articolo 14a capoverso 4 lettera c LAEL è rimborsato se l'impianto:

- a. è già in esercizio il 31 dicembre 2034;
- b. è alimentato con energie rinnovabili;
- c. è riconosciuto dalla Confederazione come impianto pilota e di dimostrazione;
e
- d. non comporta il superamento della potenza totale nazionale di 200 MW secondo l'articolo 14a capoverso 4 lettera c LAEL.

³ Un impianto è riconosciuto come impianto pilota e di dimostrazione ai sensi del capoverso 2 lettera c se presenta caratteristiche tecniche od operative innovative.

⁴ L'UFE pubblica tramite un indirizzo Internet liberamente accessibile la potenza di tutti gli impianti aventi diritto al rimborso di cui al capoverso 2.

⁵ I gestori di rete informano l'UFE in merito alle domande di rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete presentate dai gestori di impianti pilota e di dimostrazione.

⁶ Il diritto al rimborso degli impianti di cui al capoverso 2 termina con la cessazione dell'esercizio o al più tardi tuttavia dopo 20 anni dalla loro messa in esercizio.

Art. 18f Assunzione dei costi per la misurazione dei quantitativi di elettricità

¹ I costi per le misurazioni necessarie unicamente per comprovare i quantitativi di elettricità ai fini del rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete di cui all'articolo 14a capoverso 4 LAEL, compresi i sistemi di misurazione intelligenti, sono sostenuti dai gestori degli impianti.

² Gli impianti di stoccaggio con consumo finale devono essere dotati di un sistema di misurazione intelligente per misurare i quantitativi di elettricità se nello stesso punto di misurazione è presente un impianto di produzione la cui installazione è soggetta all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 7 novembre 2001⁷ sugli impianti a bassa tensione.

⁷ RS 734.27

³ Gli impianti per la trasformazione di elettricità di cui all'articolo 14a capoverso 4 lettere b e c LAEl devono essere dotati di un sistema di misurazione intelligente per misurare i quantitativi di elettricità se necessario per fornire la prova di tali quantitativi.

Art. 18g Direttive per il rimborso del corrispettivo per l'utilizzazione della rete

¹ I gestori di rete fissano direttive trasparenti e non discriminatorie per l'attuazione del rimborso sotto il profilo tecnico e organizzativo.

² A tal fine collaborano con le cerchie interessate.

Art. 19 Studi comparativi di efficienza, verifica delle tariffe per l'utilizzazione della rete e per l'elettricità o di singole componenti di costo

¹ Per verificare le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete nonché le tariffe dell'elettricità o di singole componenti di costo di una rete efficiente, di una fornitura efficiente di energia ai consumatori finali nel servizio universale o di un sistema di misurazione efficiente nel servizio universale, la ElCom può considerare i costi di gestori di rete comparabili. Nell'ambito di possibili confronti statistico-econometrici dei costi complessivi di rete, essa collabora con le cerchie interessate.

² Il confronto è effettuato secondo criteri oggettivi. In tale contesto si considerano i principali fattori di costo, come le differenze delle condizioni strutturali su cui le aziende non possono influire, la qualità dell'approvvigionamento o il grado di ammortamento nel confronto tra i costi computabili.

³ La ElCom tiene conto dei risultati che emergono dai confronti della qualità e dell'efficienza di cui all'articolo 22a LAEl.

⁴ La ElCom dispone che i costi rivelatisi troppo elevati in seguito al confronto siano compensati entro l'anno tariffario mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete o dell'elettricità oppure delle tariffe di misurazione.

Titolo precedente l'art. 19a

Sezione 3b: Flessibilità e sistemi di controllo e di regolazione intelligenti

Art. 19a Flessibilità al servizio della rete e flessibilità esistente

¹ Un utilizzo della flessibilità è considerato al servizio della rete quando il gestore di una rete di distribuzione interviene per mitigare situazioni di rete critiche a livello locale ed evitare, ridurre o differire un ampliamento della rete non efficiente sotto il profilo economico. Il gestore di rete può ricorrere alla flessibilità unicamente a questo fine.

² La flessibilità si considera esistente se il gestore della rete di distribuzione ha installato anteriormente al 1° gennaio 2025 un sistema di controllo e di regolazione intelligente presso un titolare della flessibilità al fine di utilizzare la sua flessibilità.

Art. 19b Ricorso agli utilizzi della nuova flessibilità

¹ Se il titolare della flessibilità accetta che il gestore della rete di distribuzione impieghi un sistema di controllo e di regolazione intelligente per utilizzare la sua flessibilità, concorda con esso i seguenti elementi:

- a. la portata del previsto utilizzo della flessibilità;
- b. l'eventuale installazione del sistema di controllo e di regolazione intelligente;
- c. le modalità di utilizzo del sistema;
- d. il mezzo di comunicazione per informare il titolare della flessibilità in merito all'effettivo utilizzo della sua flessibilità e la frequenza della comunicazione;
- e. la remunerazione, basata su criteri oggettivi e non discriminatori.

² Il gestore della rete di distribuzione informa i titolari della flessibilità interessati, secondo le modalità previste nel contratto di utilizzo della rete, ma almeno a ogni fatturazione, in merito a ogni utilizzo effettivo della loro flessibilità.

³ Esso pubblica tutte le informazioni rilevanti per la stipula di un contratto riguardante il controllo e la regolazione, in particolare i tassi di remunerazione.

Art. 19c Ricorso agli utilizzi della flessibilità esistente

¹ Prima di poter utilizzare la flessibilità esistente, il gestore della rete di distribuzione deve preventivamente modificare il contratto di utilizzo della rete che lo vincola ai titolari della flessibilità. Tale contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a. la portata del previsto utilizzo della flessibilità;
- b. le modalità di utilizzo del sistema di controllo e di regolazione intelligente;
- c. il mezzo di comunicazione per informare il titolare della flessibilità in merito all'effettivo utilizzo della sua flessibilità e la frequenza della comunicazione;
- d. la remunerazione, basata su criteri oggettivi e non discriminatori;
- e. i diversi operatori autorizzati a utilizzare la flessibilità;
- f. il diritto dei titolari della flessibilità esistente di vietare l'utilizzo di un sistema di controllo e di regolazione intelligente e l'obbligo di informare tali titolari delle conseguenze di questo divieto.

² Il titolare della flessibilità esistente che intenda vietare al gestore della rete di distribuzione l'uso di un sistema di controllo e di regolazione intelligente finalizzato all'utilizzo della sua flessibilità, deve comunicarglielo espressamente. Può farlo al momento dell'aggiornamento del contratto di utilizzazione della rete oppure con un preavviso di un mese per la fine di un trimestre.

³ Il gestore della rete di distribuzione informa i titolari della flessibilità interessati, secondo le modalità previste nel contratto di utilizzo della rete, ma almeno a ogni fatturazione, in merito a ogni utilizzo effettivo della loro flessibilità.

Art. 19d Ricorso agli utilizzi garantiti della flessibilità

¹ L'utilizzo garantito della flessibilità da parte del gestore della rete di distribuzione ai sensi dell'articolo 17c capoverso 4 LAEl non viene remunerato.

² Indicando i motivi e la portata dell'utilizzo della flessibilità, il gestore della rete di distribuzione informa il titolare della flessibilità:

- a. su richiesta, ma comunque almeno a ogni fatturazione, in merito a ogni utilizzo effettivo della sua flessibilità volto a compensare l'immissione in rete;
- b. immediatamente in merito all'utilizzo effettivo della sua flessibilità in caso di pericolo immediato e rilevante per l'esercizio sicuro della rete.

³ Su richiesta, il gestore della rete di distribuzione informa i terzi riguardo a ogni utilizzo garantito della flessibilità che contravviene a diritti da essi detenuti.

⁴ Il gestore della rete di distribuzione informa inoltre, su richiesta, ma almeno una volta all'anno, in merito alla quantità di energia utilizzata i titolari della flessibilità interessati e i terzi direttamente soggetti a limitazioni dei loro diritti.

⁵ Per poter ricorrere alla flessibilità, il gestore della rete di distribuzione può installare e utilizzare un sistema di controllo e di regolazione intelligente senza il consenso del titolare della flessibilità interessato.

⁶ L'utilizzo della flessibilità è garantito per l'adeguamento dell'immissione di elettricità nella rete pubblica. La portata di tale garanzia è limitata a una quota massima del 3 per cento dell'energia prodotta annualmente per ogni impianto. I gestori di rete stabiliscono, in direttive trasparenti e non discriminatorie, norme che disciplinano l'attuazione tecnica della gestione dell'immissione. A tal fine collaborano con gli ambienti interessati.

Titolo prima dell'art. 19e

Sezione 3c: Comunità locali di energia elettrica

Art. 19e Costituzione di una comunità locale di energia elettrica

¹ Una comunità locale di energia elettrica (comunità) può essere costituita se la potenza apportata nella comunità dagli impianti di produzione è pari ad almeno il 20 per cento della potenza allacciata di tutti i consumatori finali partecipanti.

² Gli impianti di produzione che funzionano al massimo per 500 ore all'anno non sono considerati ai fini della determinazione della potenza degli impianti.

³ I consumatori finali nonché gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio partecipanti alla comunità devono trovarsi nel medesimo comprensorio e non possono essere allacciati a livelli di tensione superiori a 36 kV. Inoltre, tali livelli di tensione

non possono essere utilizzati per lo scambio di elettricità autoprodotta all'interno della comunità.

⁴ I consumatori finali possono partecipare a una sola comunità locale di energia elettrica per ogni centro di consumo. Gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio possono partecipare solamente a una comunità.

⁵ Se uno dei presupposti per la costituzione di una comunità locale di energia elettrica non è più soddisfatto, il gestore della rete di distribuzione non considera più la comunità locale di energia elettrica come tale.

Art. 19f Rapporto tra i partecipanti

¹ I partecipanti alla comunità locale di energia elettrica concordano per iscritto:

- a. chi rappresenta la comunità verso l'esterno;
- b. i tassi di remunerazione per l'energia elettrica prodotta e consumata internamente;
- c. l'assunzione dei costi per il trattamento interno dei dati, l'amministrazione e il conteggio;
- d. i requisiti e le condizioni di ingresso e di uscita dalla comunità;
- e. un'assunzione dei costi per l'utilizzazione della rete e la misurazione nonché per la fornitura di energia elettrica all'interno e al di fuori del servizio universale, ripartita in modo diverso dalla fatturazione.

² L'energia elettrica proveniente dagli impianti di produzione della comunità deve essere venduta, per quanto possibile, all'interno della comunità stessa. Tale energia elettrica può essere venduta al gestore della rete di distribuzione o a terzi soltanto nella misura in cui il quantitativo di elettricità immesso complessivamente supera quello dell'elettricità acquistata da tutti i partecipanti della comunità nel rispettivo periodo.

Art. 19g Rapporto con il gestore della rete di distribuzione

¹ Il rappresentante della comunità locale di energia elettrica comunica al gestore di rete:

- a. la costituzione e lo scioglimento della comunità con tre mesi di anticipo;
- b. i partecipanti alla comunità e, con un mese di anticipo, le modifiche nella composizione del gruppo di partecipanti;
- c. chi rappresenta la comunità verso l'esterno;
- d. i dati tecnici degli impianti di produzione, in particolare il tipo di impianto e la sua potenza elettrica;
- e. il mancato raggiungimento del valore di cui all'articolo 19e capoverso 1.

² I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare. In particolare, nella misura in cui sia rilevante ai fini della pianificazione di una comunità locale di energia elettrica, comunicano alle persone interessate alla costituzione della comunità:

- a. la topologia della rete, al più tardi entro 14 giorni dalla corrispondente richiesta;
- b. la situazione degli allacciamenti alla rete dei consumatori finali, degli impianti di produzione e degli impianti di stoccaggio.

³ Per quanto riguarda i quantitativi di elettricità prodotti dalla comunità stessa e venduti al suo interno attraverso la rete di distribuzione, i gestori della rete di distribuzione procedono secondo le seguenti fasi per la determinazione e l'attribuzione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete ai singoli partecipanti:

- a. sulla base dei valori del profilo di carico di 15 minuti effettuano un confronto tra tutti i prelievi di elettricità e tutte le immissioni di elettricità dei partecipanti alla comunità;
- b. si considera autoprodotta e venduta nella comunità attraverso la rete di distribuzione l'elettricità corrispondente al minore tra i due quantitativi;
- c. tale quantitativo di elettricità è imputato ai singoli partecipanti in base ai loro prelievi di energia elettrica con la stessa chiave di ripartizione.

⁴ Per la determinazione e l'attribuzione del corrispettivo per le forniture di elettricità nell'ambito del servizio universale si applica per analogia il capoverso 3, fermo restando che i gestori delle reti di distribuzione considerano soltanto i prelievi di elettricità da parte dei consumatori finali con servizio universale.

⁵ La riscossione del corrispettivo per la misurazione si basa sulle disposizioni in materia di metrologia.

Art. 19h Riduzione della tariffa per l'utilizzazione della rete

¹ Lo sconto sulla tariffa per l'utilizzazione della rete a cui i partecipanti alla comunità hanno diritto per il prelievo dell'elettricità da essi stessi prodotta (art. 17e cpv. 3 LAEl) ammonta al 30 per cento della loro tariffa standard (art. 18 cpv. 3 OAEI).

² Lo sconto è applicato al quantitativo di energia elettrica minore secondo l'articolo 19g capoverso 3 lettera b.

³ Se per ragioni legate alla topologia della rete e alla situazione degli allacciamenti dei diversi partecipanti, l'elettricità autoprodotta non può essere trasportata da ogni impianto di produzione a un qualsiasi consumatore finale della comunità senza trasformare la tensione, lo sconto per tutti i consumatori finali della comunità è ridotto al 15 per cento.

⁴ Sono fatturati senza sconto:

- a. i costi delle prestazioni di servizio relative al sistema;
- b. i costi per la riserva di energia elettrica;
- c. il supplemento rete secondo l'articolo 35 LEne;
- d. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.

Art. 22 cpv. 3, 4 e 5

Abrogato

Titolo prima dell'art. 26d

Capitolo 4c: Pubblicazione di confronti della qualità e dell'efficienza

Art. 26d

¹ La ElCom vigila affinché sia garantita la comparabilità dei risultati negli ambiti di cui all'articolo 22a LAEl.

² Pubblica annualmente sul proprio sito web i risultati dei confronti della qualità e dell'efficienza svolti.

³ Per la valutazione dei risultati dei confronti tra i costi di rete svolti dalla ElCom l'UFE può applicare metodi statistico-econometrici. Su richiesta, la ElCom fornisce all'UFE tutta la documentazione o le informazioni necessarie per effettuare questa valutazione.

Art. 27 cpv. 4

⁴ Prima di emanare le direttive di cui agli articoli 3 capoverso 1, 7 capoverso 2, 8a capoverso 2, 8a^{bis} capoverso 4, 8b, 8e capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 17, 18g, 19d, capoverso 6 e 23 capoverso 2, i gestori di rete consultano in particolare i rappresentanti dei consumatori finali e dei produttori. Pubblicano le direttive tramite un unico sito Internet liberamente accessibile. Se non riescono ad accordarsi su queste direttive in tempo utile o se queste non sono adeguate, l'UFE può emanare disposizioni di esecuzione in questi settori.

Art. 31f

Abrogato

Titolo precedente l'art. 31n

Sezione 4e Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 31n

¹ Le disposizioni sulla vendita di determinate quote minime di elettricità generata da energie rinnovabili nel servizio universale (art. 4a) si applicano la prima volta per l'anno tariffario 2026.

² Le disposizioni sul prodotto elettrico standard (art. 4b) si applicano la prima volta per l'anno tariffario 2028.

³ La garanzia di determinati quantitativi di elettricità conformemente all'articolo 4c capoverso 2 è offerta la prima volta il 31 agosto dell'anno tariffario 2026.

⁴ La domanda di cui all'articolo 8^f capoverso 1 deve essere presentata entro nove mesi dall'entrata in vigore della modifica del ...

⁵ I costi di potenziamento della rete sono indennizzati sulla base del diritto previgente se il gestore della rete ha approvato la richiesta tecnica di allacciamento (RTA) o il contratto di raccordo alla rete è già stato concluso prima dell'entrata in vigore degli articoli 13 e 13^f.

⁶ I potenziamenti della rete e delle linee di raccordo dovuti alla produzione sono remunerati secondo il diritto previgente se prima dell'entrata in vigore della modifica del ...

- a. è stata accettata dal gestore di rete la richiesta tecnica di allacciamento; o
- b. è stato stipulato il contratto di allacciamento alla rete.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 1a secondo la versione qui annessa.

III

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

² L'articolo 24 capoverso 2 primo periodo si applica a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

Allegato 1a
(art. 8h cpv. 3)

Dati di base

Sono considerati dati di base:

1. il numero del punto di misurazione;
2. il metodo di misurazione nel punto di misurazione;
3. il tipo di conteggio nel punto di misurazione;
4. la frequenza di lettura nel punto di misurazione;
5. il gestore della rete di distribuzione;
6. il fornitore di energia;
7. il responsabile del gruppo di bilancio;
8. il responsabile delle prestazioni di servizio relative al sistema;
9. la presenza di consumo proprio secondo l'articolo 16 LEnE;
10. la partecipazione a un raggruppamento ai fini del consumo proprio secondo l'articolo 17 LEnE;
11. la partecipazione a una comunità locale di energia elettrica secondo gli articoli 17d e 17e LAEl;
12. la potenza allacciata al punto di misurazione in kVA;
13. l'allacciamento di una stazione di ricarica per veicoli elettrici e la potenza allacciata in kVA;
14. l'allacciamento di una pompa di calore e la potenza allacciata in kVA;
15. l'allacciamento di un impianto di produzione e:
 - 15.1 la tecnologia di produzione,
 - 15.2 la potenza dell'impianto,
 - 15.3 la data di messa in servizio;
16. l'esistenza di una registrazione dell'impianto di produzione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 OEn;
17. l'allacciamento di un accumulatore di energia elettrica e la potenza allacciata in kVA;
18. il numero postale di avviamento;
19. il Comune;
20. l'identificatore dell'edificio secondo l'articolo 8 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 9 giugno 2017⁸ sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA);

⁸ RS 431.841

21. l'identificatore dell'abitazione secondo l'articolo 8 capoverso 3 lettera a OREA⁹;
22. la classe economica secondo la Nomenclatura generale delle attività economiche¹⁰.

⁹ RS **431.841**

¹⁰ La Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA 2008) è disponibile su Internet all'indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Industria, servizi > Nomenclature > Nomenclatura generale delle attività economiche